

Il Giudice del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Paola Giovene di Girasole, visto il ricorso ex art. 28 L. 300/70 promosso da

FESICA – CONFSAL, Federazione Nazionale Industria Commercio Artigianato – Segreteria Provinciale di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Guerrera, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al viale Furio Camillo n. 99, in virtù di mandato a margine del ricorso

nei confronti di

29 Giugno Servizi Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Barsanti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Muzio Clementi n. 68, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23 maggio 2016 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 depositato il 30.3.16 la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiarare l'antisindacalità della condotta tenuta dalla 29 Giugno Servizi Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, e consistita nel comportamento aziendale che, dopo avere sin dal Febbraio 2013 riconosciuto alla FESICA CONFSAL le prerogative di cui allo Statuto dei Lavoratori, autorizzandola alla costituzione della Rappresentanza Sindacale Aziendale, ai permessi sindacali per i dirigenti della RSA, alla partecipazione alle riunioni ed alle assemblee per le decisioni influenti sui lavoratori, come quelle volte al regolare passaggio nei cambi appalto, aveva successivamente inspiegabilmente disconosciuto, con riferimento alla ricorrente, la RSA e le prerogative ad esse connesse, e le aveva impedito di effettuare l'assemblea indetta per il giorno 03 marzo 2016, precludendo quindi ai lavoratori delle unità produttive richiamate di parteciparvi. Deducendo che tale comportamento integrava la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede in materia di libero esercizio dell'attività sindacale, assumeva che la relativa condotta rientrava nella tutela di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Chiedeva pertanto adottare ogni provvedimento necessario ed utile a rimuovere gli effetti di tali condotte, in particolare, ordinando al datore di lavoro convenuto la cessazione del comportamento illegittimo, e l'affissione dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali; emettere ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna, ivi compresa la pubblicazione dell'emanando decreto su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, da effettuarsi a cura e

spese della convenuta. Con vittoria delle spese.

Si costituiva la resistente eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, priva del requisito della nazionalità, e per mancanza di attualità della condotta. Nel merito, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 23 maggio 2016, sulla documentazione in atti, il giudice si riservava la decisione, concedendo termine fino al 30 maggio 2016 per il deposito di note e fino al 6 giugno 2016 per controdeduzioni.

Preliminarmente deve essere esaminata la questione concernente la legittimazione attiva della ricorrente FESICA CONFSAL.

L'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori riconosce la legittimazione ad agire esclusivamente agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse": lo specifico procedimento di cui al menzionato articolo, pertanto, non può essere attivato né dai singoli lavoratori né da quelle organizzazioni sindacali che non abbiano una rappresentatività nazionale.

La razionalità della limitazione di cui all'art. 28 Stat. Lav. è stata individuata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 54 del 1974, nell'esigenza di attribuire *"questo mezzo di per se stesso efficace, ad organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando, in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori, protetti questi dalle norme comuni spettanti ad ogni individuo, l'opportunità di ricorrere alla particolare procedura"* prevista dal predetto articolo.

Orbene, per poter affermare la legittimazione ad agire ex art. 28 Stat. Lav. di un'associazione sindacale, è necessario accertarne il carattere nazionale.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il requisito della "nazionalità" deve essere interpretato in senso rigoroso, richiedendosi non solo un'effettiva distribuzione sul territorio nazionale dell'organizzazione, ma anche il concreto svolgimento di attività sindacale a livello nazionale. Nessun rilievo è, invece, attribuito al mero dato formale della qualificazione risultante dallo statuto dell'associazione, in quanto elemento autoreferenziale.

Nel caso in esame la ricorrente ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di entrambi i suddetti presupposti, e quindi il requisito della nazionalità. Risulta infatti, non solo dall'esame dello Statuto (doc. 1), ma anche dalla copiosa documentazione a tal fine prodotta dalla ricorrente, che questa abbia un'articolazione su base nazionale, con sedi in tutte le province (doc. 12). Inoltre l'organizzazione sindacale ricorrente risulta aver sottoscritto numerosi contratti collettivi in svariati settori, e partecipato a numerosi incontri in sede governativa per la risoluzione di problematiche occupazionali (CIGS) che hanno riguardato i dipendenti di varie società, dislocate su tutto il territorio nazionale, anche nello specifico settore delle pulizie (docc. da 4 a 11, 13, 29, 30 e 31, oltre quelli richiamati nelle note autorizzate, dalla lett. C alla lettera T), e la CONFISAL ha anche un rappresentante nel CNEL (doc. 3). Tali elementi, senz'altro idonei a dimostrare la rilevanza nazionale della FESICA CONFISAL, non possono poi ritenersi inficiati dalla circostanza, dedotta dalla resistente, che la ricorrente non abbia sottoscritto il CCNL Multiservizi, applicato al personale della cooperativa nell'unità produttiva "Torpagnotta", né abbia partecipato ad alcuna trattativa negoziale all'interno della suddetta unità produttiva. Trattasi infatti di elementi che, qualora accertati, risulterebbero rilevanti al diverso fine dell'affermazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale a livello locale, ma certamente non sarebbero idonei ad escluderne la dimensione nazionale, per la quale è richiesto piuttosto un diffuso collegamento con tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla effettiva presenza nella specifica realtà aziendale oggetto della denunciata condotta antisindacale.

Va pertanto affermata la legittimazione attiva della ricorrente.

Nel merito, il sindacato ricorrente lamenta la mancata autorizzazione all'espletamento dell'assemblea sindacale che era stata indetta per la giornata del 3.3.16, e che è stata negata dalla cooperativa 29 Giugno sul presupposto della "mancanza dei requisiti richiesti" (doc. 51). Lamenta altresì il perdurare dell'atteggiamento ostile nei confronti del sindacato, cui fino a quella data la società aveva pacificamente riconosciuto rappresentatività aziendale, evidenziando come, con mail del 16.2.16, a fronte delle rimostranze della FESICA CONFISAL, la responsabile dell'Ufficio del Personale della cooperativa abbia dapprima sostenuto: *"...in riferimento alla nomina RSA, da un nostro controllo interno non risulta nessuna documentazione in merito, la invitiamo a fornirci tale documentazione senza la quale non verranno prese in considerazione le future richieste di permesso sindacale..."* (doc. 55); e successivamente, definitivamente ribadito, con mail del 17.2.16: *"...Le confermiamo che dagli atti in possesso della scrivente non risulta alcuna attività di relazione sindacale intrattenuta con la Vs O.S. negli ultimi tre anni. Ribadiamo*

pertanto che la Vs. O.S. non risulta in possesso dei requisiti atti a richiedere le agibilità sindacali non essendo firmataria di nessun CCNL applicato in azienda..." (doc. 56). Il tenore delle suddette affermazioni consente innanzitutto di superare l'ulteriore eccezione di parte resistente in ordine alla presunta mancanza di attualità della condotta sindacale lamentata dal sindacato ricorrente. Ciò in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, *"In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale"* (Cass. Civ., sez. lav., 26.2.16 n. 3837; Cass. Civ., sez. lav., 12.11.10 n. 23038; Cass. Civ., sez. lav., 6.6.05 n. 11741). Nel caso in esame, il comportamento della società, lungi dall'esaurirsi nel diniego di autorizzazione allo svolgimento dell'assemblea del 3.3.16, risulta foriero di successivi contrasti, avendo la Cooperativa sostanzialmente messo in discussione l'esistenza del requisito della rappresentatività della FESICA CONFSAI, e dunque del diritto della suddetta, anche per il futuro, a fruire delle prerogative sindacali ad esso connesse. Con ciò creando in capo all'organizzazione sindacale una situazione di incertezza in ordine al buon esito delle future iniziative che questa intenderà intraprendere.

Ciò detto, la società resistente ha fondato le proprie difese sulla mancanza di rappresentatività dell'Organizzazione Sindacale ricorrente, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 19 Stat. lav. fornita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013.

Come è noto, con la sentenza invocata dalla resistente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 comma 1 lett. b) nella parte in cui non prevede che una rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentati dei lavoratori dell'azienda. In caso contrario, infatti, ad avviso della Corte, si realizzerebbe un'impropria sanzione del dissenso. Secondo la resistente la pronuncia della Corte Costituzionale avrebbe attribuito rilievo esclusivo, ai fini della valutazione della rappresentatività, al criterio dell'effettiva partecipazione dell'organizzazione sindacale al tavolo delle trattative per la negoziazione del CCNL applicato in azienda, requisito a suo dire non esistente nel caso in esame.

A tal proposito va rilevato che la Corte Costituzionale, nella summenzionata sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b) della l. 300/70 *“nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”*. Con tale pronuncia la Corte ha indubbiamente inteso affermare che, quando si tratti di soggetti significativamente rappresentativi a livello aziendale, tali da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, non possa essere attribuito rilievo condizionante, al fine di escluderne la fruizione delle prerogative di cui alla L. n. 300 del 1970, al criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda, cioè al semplice dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa. Ciò in quanto *“il modello disegnato dall'art. 19 St.lav., che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale”*, e si pone, quindi, in evidente contrasto, oltre che con gli artt. 2 e 3 Cost., anche con l'art. 39 Cost., commi 1 e 4, per la violazione dei valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale. Secondo la Corte non va, del resto, dimenticato che l'art. 19 cit. non è stato concepito come un involucro normativo rigido, tale cioè da non consentire adeguata espressione alle differenziazioni che nella realtà possono verificarsi. Ed infatti nel corso degli anni è stato precisato che in base al nuovo testo dell'art. 19 - non derivando la rappresentatività del sindacato da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia - non è sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto e *“nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva”* (Corte cost. n. 244 del 1996). In tale ottica quindi, con la sentenza n. 231 del 2013 la Corte è giunta ad affermare che, se il sindacato è realmente rappresentativo, la sua decisione di non firmare un contratto collettivo alle cui trattative preparatorie abbia attivamente preso parte, nell'indicata veste, non può sicuramente essere configurata come elemento idoneo a negare la tutela privilegiata prevista dalla l. n. 300 del 1970.

Ne risulta confermato l'assunto, cui si ispira tutto il diritto sindacale in base alla Costituzione, secondo cui le prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali sono il riflesso della sostanziale rappresentatività del sindacato, dato quest'ultimo che non può essere eluso - nè in eccesso nè in difetto - da elementi meramente formali quali, da un lato, la sola formale sottoscrizione di un contratto oppure, dall'altro lato, la sola mancata sottoscrizione del contratto (da parte di un sindacato che abbia partecipato alle relative trattative, grazie alla sua rappresentatività) (Cass. Civ., sez. lav., 7.7.14 n. 15437). In definitiva, ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali non è necessariamente richiesta la sottoscrizione di un contratto collettivo, ma quanto meno la partecipazione al tavolo delle trattative. Quest'ultima non costituisce tuttavia un diritto positivo del sindacato, dal momento che nel nostro ordinamento non esiste in capo al datore di lavoro un obbligo a trattare con un sindacato richiedente, in virtù del principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39 Cost., come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14511 del 2013. La rappresentatività del sindacato a livello aziendale sarà quindi dimostrata dalla forza di imporre la propria partecipazione alle trattative per la stipula di un contratto collettivo, in considerazione dell'ampio consenso ottenuto tra i lavoratori dell'azienda.

Nel caso in esame è un dato di fatto che il sindacato Fesica Confsal, sin dal subentro della cooperativa 29 Giugno nell'appalto delle pulizie ATAC, abbia fruito delle prerogative sindacali, innanzitutto partecipando, insieme alle aziende uscenti ed a quelle subentranti, tra cui la stessa 29 Giugno Servizi, alle trattative che hanno preceduto il cambio appalto, a seguito del quale la Cooperativa 29 Giugno è subentrata alla Cometa s.r.l. nella gestione delle pulizie del deposito ATAC di Torpagnotta (doc. 34), ed ancora, successivamente, ottenendo sin dal 29.4.13 il riconoscimento della RSA costituita dai lavoratori ad essa iscritti, con dirigente Giovanni Lasalvia, come dimostrato dalla mancanza di alcun rilievo formulato dalla società avverso la comunicazione di nomina della RSA inviata dal Sindacato il 29.4.13 (doc. 35 e 36), nonché dalle trattenute sindacali effettuate sulla busta paga del suddetto (docc. 36, 40 e 41) e degli altri lavoratori iscritti alla Fesica Confsal (docc. 41, 42, 43), ed altresì dalla concessione dei permessi sindacali richiesti dal Lasalvia (docc. 39, 40, 48 e 49). A ciò deve aggiungersi che la Cooperativa ha sempre riconosciuto come legittimo interlocutore l'Organizzazione sindacale ricorrente, dal momento che l'ha convocata alle riunioni sia con il Presidente della Cooperativa che presso la DTL di Roma per l'esame delle problematiche via via inerenti al mancato pagamento di mensilità arretrate (doc. 38), all'esubero ed al trasferimento dei lavoratori (doc. 33, 34, 37 e 38), al mancato percepimento delle maggiorazioni per il lavoro notturno (docc. 44, 45, 46 e 47).

Trattasi di una serie di comportamenti particolarmente significativi della capacità dell'organizzazione ricorrente di imporre la propria presenza al tavolo delle trattative relative alla risoluzione delle problematiche insorte a livello aziendale, al punto da ingenerare un legittimo affidamento dell'Organizzazione sindacale nel perdurare di tale riconoscimento anche per il futuro, in mancanza di significativi cambiamenti della situazione di fatto, peraltro non adottati a giustificazione dell'improvviso diniego. Sicchè va ritenuto in mala fede l'atteggiamento della società, che improvvisamente ha ritenuto di disconoscere il diritto di convocare un'assemblea da parte della Fesica Confsal, di cui fino a quella data aveva pacificamente riconosciuto la relativa RSA, e con la quale aveva interloquito in svariate occasioni per discutere di una serie di problematiche insorte in azienda.

Né, alla stregua della versione dell'art. 19, comma 1, lett. b) l. 300/70 successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013, può ritenersi significativa la circostanza che la Fesica Confsal non risulti firmataria del CCNL Multiservizi applicato in azienda, che comunque risale ad epoca antecedente il subentro della Cooperativa nell'appalto. Inoltre non emerge, in totale assenza di allegazioni in proposito, che dal suddetto subentro siano stati conclusi accordi aziendali integrativi, e pertanto non può nemmeno farsi riferimento al dato costituito dall'aver o meno il Sindacato ricorrente partecipato alle relative trattative.

In definitiva, ciò che rileva è l'effettivo esercizio di attività sindacale presso la convenuta da parte dell'Organizzazione istante, protrattosi per ben tre anni, dopo di che la negazione alla Fesica Confsal del diritto di indire assemblee, e la generica affermazione per cui la stessa non avrebbe diritto a costituire una RSA va qualificato come condotta antisindacale, risolvendosi in un immotivato rifiuto a consentire l'esercizio delle prerogative sindacali fino a quel momento pacificamente riconosciute, a danno del singolo sindacato, e dunque in una condotta oggettivamente discriminatoria, atta ad incidere negativamente sulla stessa libertà del sindacato e sulla sua capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l'immagine anche sotto il profilo della forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi (Cass. Civ., sez. lav., 9.1.08 n. 212). Il che è quanto avvenuto nella fattispecie in esame risultando incontestato che la Cooperativa 29 Giugno abbia invece continuato a riconoscere le prerogative sindacali alla sigla sindacale USB, pur essendo anche questa non firmataria del CCNL applicato in azienda.

Alla stregua delle osservazioni sin qui svolte va ordinata alla Cooperativa resistente l'immediata cessazione della condotta antisindacale, consentendo l'effettuazione di future assemblee sindacali indette dalla ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità della condotta della 29 Giugno Servizi Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, e ne ordina l'immediata cessazione, attraverso il riconoscimento della richiesta indizione di assemblea.

Ordina l'affissione del presente decreto nelle bacheche aziendali.

Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, 13 giugno 2016.

Il giudice

Paola Giovane di Girasole